Repubblica Italiana REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. <u>26946</u> / 152 .2015.11. del <u>11 010. 2015</u> / Pos. Coll. e Coord. n.2.

Oggetto: Contratto di affidamento provvisorio dei servizi extraurbani di trasporto pubblico locale – Fallimento società autolinee F.lli Romano

Assessorato regionale infrastrutture e mobilità Dipartimento Infrastrutture mobilità e trasporti Servizio I Palermo (Rif. Prot. 57145 del 12 novembre 2015)

1. Con la nota in riferimento si chiede di conoscere quali siano gli adempimenti da porre in essere a seguito dell'avvenuto fallimento di una società di trasporti, affidataria del servizio extraurbano di trasporto pubblico locale in autobus.

Si riferisce al riguardo che, a seguito della verifica di irregolarità contabile effettuata tramite D.U.R.C, l'Amministrazione non ha provveduto alla liquidazione dei corrispettivi dovuti ed ha, successivamente, rappresentato all'INPS e INAIL, "il proprio intendimento di volere attivare l'intervento sostitutivo previsto dall'articolo 4, comma 2, del D.P.R. 207/2010".

Con sentenza n. 4 depositata il 14 maggio 2013 del Tribunale Civile di Enna, Sezione fallimentare, la ditta affidataria è stata dichiarata fallita e, dopo un periodo di gestione transitoria dei servizi di trasporto di cui al contratto di affidamento originariamente stipulato, la curatela fallimentare ha diffidato l'Amministrazione, con comunicazione del 18 maggio 2015, al pagamento dei corrispettivi dovuti per gli anni dal 2011 al 2014,

Ritiene, conseguentemente, codesto richiedente di dover corrispondere "il credito maturato dall'impresa fallita, in favore del curatore e sarà successivamente onere degli istituti previdenziali creditori insinuarsi nella procedura fallimentare ai fini della soddisfazione del loro credito così come previsto dalla legge fallimentare".

Dal &

2. In relazione alla richiesta di consultazione si osserva quanto segue:

Preliminarmente si ritiene opportuno evidenziare che, secondo la disciplina prevista dagli articoli 2753 e 2754 del codice civile (nei limiti dagli stessi indicati), i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali "hanno privilegio generale sui mobili del datore di lavoro".

Per altro verso si rileva che, ai sensi dell'articolo 44 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare): "tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori" (ed in tal senso andrebbe considerato anche quello effettuato <u>per suo conto</u> nelle ipotesi di interventi sostitutivi da parte di un terzo debitore), come pure inefficaci sono i pagamenti dallo stesso ricevuti dopo la sentenza dichiarativa di fallimento.

Nel caso che ci occupa, per altro, nessun pagamento risulta essere stato compiuto dall'Amministrazione quale corrispettivo dei servizi offerti dalla società fallita, essendo intervenuta, ben prima della dichiarazione di fallimento, una dichiarazione con la quale codesto Dipartimento aveva manifestato l'intendimento (per altro non riscontrato dagli enti previdenziali destinatari della stessa) di avvalersi dell'intervento sostitutivo previsto dall'articolo 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, senza poi attuarlo.

Si ritiene pertanto, concordemente a quanto rappresentato da codesto Dipartimento, che il credito maturato dall'impresa fallita vada corrisposto alla curatela fallimentare, e si segnala comunque l'opportunità di informare preventivamente gli enti previdenziali destinatari dell'originario avviso (avvisandone per opportuna conoscenza anche il curatore fallimentare), dell'intervenuta impossibilità di avvalersi dell'intervento sostitutivo in argomento per sopraggiunto fallimento della società.

Nei termini che precedono viene reso il parere richiesto.

***** ***** ****

Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

v. Dario Schelfi

Il dirigente avvocato: Paolo Chiapparrone

L'AVVOCATO GENERALE (Cons. Romeo Palma)

(Avv. P. Chilapparrone)